



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico,

Dott.A.Genovese ha pronunciato la seguente

ordinanza

Nella causa iscritta al n. 4206 R.G.A.C., anno 2015, avente ad oggetto:  
bancaria, vertente

TRA

**[redacted]**, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. M.S.Veringieri, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione.

Ricorrente

E

Banco Popolare Società Cooperativa, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. **[redacted]** che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

Resistente

Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.3.17

**Fatto e diritto**

**[redacted]** s.r.l. esponeva di avere intrattenuto con la Banca convenuta, nel periodo 1993-2006 un conto corrente di corrispondenza, che generava saldi esclusivamente attivi, le cui eccedenze venivano impiegate in investimenti a basso rischio; l'esame della

documentazione contabile evidenziava però l'addebito di spese determinate unilateralmente, la fissazione arbitraria del tasso di interesse creditore così come la variazione dello stesso in senso sfavorevole alla ricorrente, nonché l'antergazione delle valute in addebito e la postergazione in accredito.

Conveniva quindi in giudizio la Banca Popolare per sentire accertare la nullità e illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla Banca, per sentire accertare i diversi saldi trimestrali e per sentirla condannare al pagamento dell'importo risultante dall'ultimo saldo, nonché al risarcimento dei danni.


Nel merito sosteneva che la domanda era sfornita di prova e comunque la contestava.

Si procedeva all'istruttoria e all'esito la causa veniva riservata in decisione.

Deve premettersi che la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, e nella specie non si è maturata; né possono assumere rilievo le deduzioni in ordine alla prescrizione dei versamenti solutori, sia perché l'eccezione non risulta specificamente formulata, sia perché nella specie si verte in tema di richiesta di somme derivante dall'illegittimo calcolo di interessi attivi.

Per verificare la sussistenza delle violazioni lamentate da parte ricorrente sono stati disposti accertamenti tecnici.

Il c.t.u. nominato in istruttoria ha esaminato il contratto del 19.1.93, privo di condizioni economiche, mancante di riferimenti alla parte ricorrente e di data certa.




Ha esaminato anche il contratto del 5.3.93, di apertura di credito, che riporta le condizioni economiche, ad eccezione del tasso creditore, l'unico tasso a non essere indicato, e il contratto del 20.3.93 di apertura di credito senza data.

Ha quindi ricalcolato l'importo degli interessi creditori spettanti al correntista, in virtù della normativa, sulla base dei seguenti parametri di conteggio: epurazione delle competenze trimestrali maturate sul rapporto, esclusione della capitalizzazione trimestrale, esclusione di spese e valute, ricalcolo degli interessi attivi al tasso BOT; il c.t.u. ha quindi accertato che il totale degli interessi attivi ammonta ad € 12433,10, in luogo degli interessi attivi calcolati dalla banca in € 5280,09.

La correntista ha dunque diritto alla differenza non percepita pari ad € 7153,01.

Quanto alla domanda risarcitoria, avanzata da parte ricorrente, la domanda appare sfornita di prova.

Invero, dall'esame degli atti deve rilevarsi che il c.t.u., nell'analizzare la documentazione, ha concluso che non si evince la tipologia di investimento che il ricorrente avrebbe sottoscritto, né il contratto sottostante l'investimento effettuato, per cui l'unica traccia di un probabile investimento la si deduce dalle causali relative alle movimentazioni in entrata di cui al rapporto di c/c in esame n. 0561/001724; dall'analisi dei soli importi in dare e avere contraddistinti dalla causale "titoli", secondo il c.t.u., non può risalirsi alla tipologia di investimento effettuato dalla ricorrente e all'eventuale danno subito.



Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono pienamente condivisibili.

Correttamente il c.t.u. ha peraltro rilevato che non vi sono elementi certi per ritenere che i contratti di investimento siano "pronto contro termine"; infatti mentre tra il 31.12.00 e il 31.10.06 vi sono movimentazioni con la generica causale "titoli", solo in data 30.4.01 la causale riportata è quella di "vendite a termine CCT 1/5/04 e 97V"; quindi poiché tutte le movimentazioni hanno una causale "titoli", se ci fossimo trovati nella tipologia indicata "pronti contro termine" la causale avrebbe riportato il medesimo acronimo.

Ha anche precisato che con l'operazione "Pronto contro termine" si stipula un contratto attraverso il quale il cliente acquista dalla Banca un certo numero di titoli e la Banca si impegna a riacquistarli a scadenza non superiore agg. 365 ad un prezzo più alto (la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita rappresenta la remunerazione per il cliente). Nel caso di specie, non è chiara la tipologia di investimento, perché l'investimento prevede un rendimento mensile, gli importi oggetto di remunerazione sono quattro, da un lato somiglia al PCT, per la breve durata, ma dall'altro la causale riportata in data 30.4.01 è l'acronimo CCT (Certificati Credito del Tesoro) e non PCT (pronto contro termine).

L'assenza della documentazione, quindi, non consente di prendere visione del tasso indicato, del prezzo di acquisto e di vendita.

Quanto agli ulteriori rilievi effettuati da parte ricorrente, circa l'esclusione della capitalizzazione trimestrale, essa è stata correttamente esclusa, per la nullità delle condizioni economiche.



Le spese seguono la soccombenza


P. Q. M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] s.r.l nei confronti di Banco Popolare Società Cooperativa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Banco Popolare Società Cooperativa al pagamento, in favore di [redacted] s.r.l., della somma di € 7153,01, oltre interessi dalla domanda.
- 2) Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisoria, € 145,50 per spese, oltre spese di c.t.u., rimborso spese generali, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. M.S. Verlingieri, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Benevento 3.4.17

Il Giudice  
Dott. A. Genovese



RECEVUTO  
E 3 APR 2017  
Assistente Giudiziario  
IL CANCELLIERE  
Dr. [redacted]

